



## **Decreto Presidente Giunta n. 97 del 20/07/2020**

Dipartimento 70 - Strutture di Missione

Direzione Generale 3 - Ufficio Elettorale Regionale

U.O.D. 1 - UOD Affari Generali

Oggetto dell'Atto:

**CONVOCAZIONE COMIZI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA.**

## IL PRESIDENTE

**VISTO** L'art. 122, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

**VISTA** la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante *“Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione”* e ss.mm.ii;

**VISTA** la legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 *“Statuto della Regione Campania”*, come modificata dalla Legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6, e in particolare l'art. 27 il quale prevede che il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale;

**VISTA** la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 *“Legge elettorale”* e ss.mm. ii, la quale all'art. 1 prevede che *“le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale ... sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica”*;

**VISTA** la legge 17 febbraio 1968 n. 108 recante *“Norme per le elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario”*;

**VISTA** la legge 23 febbraio 1995, n. 43 recante *“Nuove norme per la elezione dei consigli regionali a statuto ordinario”*;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e ss.mm.ii, secondo cui il quinquennio decorre, per ciascun Consiglio, dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;

**VISTO** l'art. 1 lett. d) del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59, a mente del quale *“In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori”*;

**VISTO** l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno;

**VISTO** l'art. 1-bis, comma 1 del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59, che ha stabilito *“Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.”*;

**VISTO** l'art. 1-bis, comma 3 del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59, che ha stabilito *“Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1 del presente*

*decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali [...] Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni»;*

**PRESO ATTO** che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 luglio ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l'indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020 che fissa le date di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

**RAVVISATO** di aderire al principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;

**VISTA** l'Intesa-Quadro tra il Presidente della Giunta regionale della Campania ed i Prefetti della Regione Campania del 25 febbraio 2020;

**RITENUTO** di dover procedere all'indizione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta ed il rinnovo del Consiglio regionale della Campania nei termini di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 3, della Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e della legge 2 luglio 2004, n. 165, art 5, come integrato dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, nonché dell'art. 1 lett. d) del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59;

## DECRETA

- 1) Sono convocati per domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.
- 2) L'orario di votazione è stabilito nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23; e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
- 3) L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni sarà effettuata con proprio separato decreto, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Il presente Decreto è comunicato al Prefetto di Napoli, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai Presidenti delle Corti di Appello nella cui circoscrizione sono ricompresi i comuni della Campania, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna provincia della Regione e, per il tramite delle Prefetture della Regione, ai Sindaci, ai Commissari dei Comuni della Campania ed ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Vincenzo De Luca